

Inchiesta sul clan dei Gaglianesi. La Cassazione mantiene i sigilli

Restano i sigilli a una delle aziende della “holding” del Clan dei Gaglianesi sequestrate nell’ambito dell’inchiesta Clean Money. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Antonio Procopio titolare della Cash and Carry srl, difeso dall’avvocato Antonio Sgromo. Secondo la Dda di Catanzaro avrebbe “partecipato” all’associazione finalizzata alla commissione di truffe e bancarotte fraudolente diretta dal padre, Pietro Procopio, mediante la costituzione della società “Alipadania s.r.l.”, apparentemente funzionale all’apertura di un supermercato a Novara, ma invece, strumentale ad ottenere delle forniture che non venivano pagate ed a consentire, quindi, il reimpiego dei prodotti illecitamente acquisiti nelle società catanzaresi, tra le quali appunto la “Cash and carry s.r.l.”. Sempre secondo l’accusa Antonio Procopio sarebbe stato l’intestatario fittizio della società sequestrata, di fatto gestita dal padre Pietro Procopio ritenuto elemento di vertice del clan. Il sequestro era stato confermato dai giudici del Riesame, Procopio si è quindi rivolto alla Cassazione. Nel ricorso ha sostenuto che la società non sarebbe stata coinvolta in nessun reato facente capo all’associazione, che non avrebbe mai intrattenuto rapporti commerciali con la “Alipadania s.r.l.” (come dimostrerebbe l’assenza di fatture). Per la difesa non sarebbe stata provata la riconducibilità della società a Pietro Procopio. Infine la difesa aveva depositato alcuni documenti con cui la Regione Calabria aveva accertato che la “Cash and carry s.r.l.” aveva tutti i requisiti di ammissibilità per stipulare un contratto con la “FinCalabria s.p.a.”. Documentazione che avrebbe consentito di attestare la provenienza lecita delle somme utilizzate per effettuare l’aumento di capitale sociale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha confermato quanto sostenuto dal Riesame. Dalle attività di osservazione della polizia giudiziaria e dalle intercettazioni sarebbe emerso che «i prodotti acquistati dalla “Alipadania s.r.l.” non venivano pagati dalla società, ma erano trasportati in Calabria presso la “Cash and carry s.r.l.” per essere rivenduti al fine di lucrare un profitto ingiusto». Inoltre il Tribunale per il riesame aveva evidenziato «persuasivamente» che Pietro Procopio nel corso dell’interrogatorio di garanzia aveva dichiarato di avere costituito diverse società, tra cui quella sequestrata, e di averle fatte intestare ai congiunti proprio al fine di evitare che le stesse fossero apprese con delle misure di prevenzione patrimoniale. «Peraltro - ha scritto la Cassazione - dalle indagini era emerso che le sedi logistiche delle imprese riconducibili a Pietro Procopio erano caratterizzate dall’essere prossime le une alle altre, il che facilitava il transito della merce acquisita con l’attività fraudolenta organizzata dall’associazione, che la stessa “Cash and carry s.r.l.” veniva utilizzata da Pietro Procopio per effettuare delle riunioni con pregiudicati, dunque come centro operativo per la gestione di affari illeciti, circostanza che confermava la sostanziale riconducibilità della società al Pietro Procopio e la fittizietà dell’intestazione al ricorrente».

Gaetano Mazzuca